

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2964

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice ALBERTI CASELLATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 2004

—————

Istituzione in Padova di una sezione distaccata
della corte d’appello di Venezia

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, con cui viene proposta l'istituzione a Padova di una sezione distaccata della corte d'appello di Venezia, si colloca nell'ambito del più vasto programma di potenziamento e razionalizzazione del servizio giustizia, perseguito nel corso di questa legislatura sia mediante iniziative governative, sia mediante iniziative parlamentari. Tra queste ultime, la percentuale più rilevante è sicuramente rappresentata da disegni di legge analoghi al presente, che raccolgono le istanze di quanti, operatori del diritto e semplici cittadini, chiedono che si addivenga ad una redistribuzione sul territorio delle sedi giudiziarie, in modo tale da renderne più agevole l'accesso e da ridurre in maniera considerevole i tempi necessari alla definizione delle controversie.

Se, peraltro, concentriamo la nostra attenzione su quella che è la situazione delle corti d'appello, ci rendiamo conto della particolare urgenza di provvedere a razionalizzarne la distribuzione sul territorio, dal momento che il carico di lavoro delle stesse è ovunque particolarmente gravoso. Tale evenienza si deve ad un duplice ordine di motivi: in primo luogo ad una ragione squisitamente geografica, cioè al fatto che spesso vaste regioni, come nel caso del Veneto, sono servite da un'unica corte d'appello. Il secondo motivo dipende dal fatto che le competenze di questo giudice si sono andate via via accrescendo, in virtù di interventi legislativi che si sono succeduti nel corso degli ultimi anni, causando un insostenibile aggravio di lavoro.

Per le ragioni testé evidenziate enorme è il numero dei procedimenti pendenti innanzi alle corti d'appello, con ritardi che vanno al di là di ogni ragionevole attesa e che sono talvolta causa dell'estinzione dei reati per decorrenza dei termini.

Orbene, se focalizziamo la nostra attenzione sulla regione Veneto, ci accorgiamo che essa è proprio tra le quelle regioni italiane, di vaste dimensioni, con un'unica sede di corte d'appello - ubicata a Venezia - ed un contenzioso giudiziario molto rilevante, che determina un sovraccarico che rende di fatto impossibile una celere ed efficiente amministrazione della giustizia: cosicché si calcola che una causa civile, prima di essere decisa, mediamente resta pendente almeno cinque anni.

La regione Veneto ha dunque urgente bisogno di altre sedi di corte d'appello che, affiancandosi alla sede di Venezia, risolvano i problemi rilevati, in particolare tenendo conto dei disagi materiali che derivano ai cittadini e agli operatori dalla specifica situazione logistica veneziana.

Il presente disegno di legge, istituendo una sezione distaccata di corte d'appello a Padova, si colloca proprio in questa ottica, dando attuazione ad un elementare principio di buona amministrazione che vuole gli uffici giudiziari allocati là dove sono situati gli affari giudiziari da trattare, così da evitare migliaia di spostamenti di persone ed innumerevoli spedizioni di carte e di fascicoli, con dispendio di tempo, energie e denaro per tutti i soggetti interessati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita in Padova una sezione distaccata della corte di appello di Venezia, con giurisdizione sul territorio attualmente ricompreso nella circoscrizione del tribunale di Padova.

Art. 2.

1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'organico del personale necessario al funzionamento della sezione distaccata di cui all'articolo 1, rivedendo le piante organiche degli altri uffici, nell'ambito delle attuali dotazioni dei ruoli del Ministero della giustizia.

2. Entro il termine di cui al comma 1, il Ministro stabilisce altresì la data di inizio del funzionamento della sezione distaccata di cui all'articolo 1.

Art. 3.

1. Alla data di inizio del funzionamento della sezione di cui all'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti davanti alla corte di appello di Venezia e rientranti, ai sensi della presente legge, nella competenza per territorio della sezione distaccata della corte di appello di Venezia con sede in Padova, sono devoluti alla cognizione di quest'ultima.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle cause civili rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali il decreto di citazione è stato notificato a

tutte le parti, nonché agli affari di volontaria giurisdizione già in corso alla data di inizio del funzionamento della sezione distaccata istituita con la presente legge.